Conto corrente con la posta — Anno 81° — Numero 199

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 26 agosto 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 luglio 1940-XVIII, n. **1171**.
Ammasso obbligatorio dell'avena.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Tutta l'avena di produzione nazionale, quella introdotta nel territorio del Regno dalla Libia, dall'Africa Orientale Italiana e dall'Albania, nonchè quella eventualmente introdotta dall'estero anche in temporanea importazione, deve essere conferita agli ammassi per la vendita collettiva.

L'obbligo del conferimento spetta al produttore o chi abbia titolo per disporre del prodotto.

È data peraltro facoltà di non conferire all'ammasso le quantità occorrenti per la semina o per altre accertate esigenze aziendali. Tali quantità, che non possono formare oggetto di atti di alienazione, sono determinate dalla Sezione della cerealicoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, per ogni Provincia ed approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Per l'avena introdotta dall'estero, sia in definitiva che in temporanea importazione, deve essere tenuta separata gestione.

Per l'avena introdotta in definitiva importazione la differenza tra il prezzo di conferimento all'ammasso e il prezzo di acquisto all'estero, maggiorato delle spese relative, è devoluta al bilancio dello Stato.

Spetta al Ministero delle finanze determinare le spese da ammettersi a maggiorazione del prezzo di acquisto ai sensi del precedente comma.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 2 febbraio 1939-XVII, n. 175, per l'applicazione della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1008, sugli enti economici dell'agricoltura, le Sezioni della cerealicoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura provvedono alla gestione dell'ammasso dell'avena.

Art. 4.

L'avena deve essere consegnata al magazzino d'ammasso designato dalla Sezione competente.

La Sezione può consentire che l'avena sia custodita temporaneamente o definitivamente a cura del detentore. In tal caso il detentore risponde, a titolo di depositario, dell'avena custodita.

Ai conferenti autorizzati a conservare l'avena nei propri magazzini è dovuto, a titolo di magazzinaggio e spese, per ogni quintale, un equo compenso, da determinare dal Settore della cerealicoltura della Federazione nazionale dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, previa approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le quantità non conferite all'ammasso a termini dell'ultimo comma dell'art. 1, e che successivamente risultino esuberanti al fabbisogno aziendale, devono essere conferite all'ammasso.

Art. 5.

Al momento del conferimento dell'avena la Sezione rilascia all'ammassante, con l'intervento dell'ente eventualmente incaricato delle operazioni di raccolta e immagazzinamento, un bollettino di consegna, contenente l'indicazione delle quantità, qualità e caratteristiche del prodotto conferito.

La Sezione e l'ente di cui sopra rispondono delle quantità ricevute in consegna, della loro buona conservazione e, mediante apposita assicurazione, della preservazione del prodotto dai danni dell'incendio.

Art. 6.

Il prezzo base da corrispondere al conferente, per l'avena conferita all'ammasso, è stabilito, come per gli altri cereali soggetti ad ammasso, dalla Corporazione dei cereali. Il prezzo è riferito all'avena posta alla rinfusa, al magazzino dell'ammasso, per merce nuda, di qualità comune, sana, leale, mercantile e secca.

Art. 7.

Gli eventuali diritti creditori dei terzi sull'avena conferita all'ammasso possono farsi valere soltanto sul prezzo. A tale scopo i terzi creditori possono notificare alla Sezione competente i loro eventuali diritti.

Art. 8.

L'avena selezionata da seme può avere un regime speciale rispetto all'obbligo stabilito dall'art. 1 della presente legge e può essere venduta, coll'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad un prezzo superiore a quello fissato per l'avena destinata al consumo.

L'autorizzazione è concessa su richiesta dei produttori delle sementi selezionate, da inoltrare al Ministero per il tramite e con il parere della Sezione competente. Nell'accordare l'autorizzazione, il Ministero precisa le quantità ammesse alla maggiorazione e il prezzo al quale esse possono essere vendute.

Art. 9.

Le Sezioni, esclusivamente al fine di procurarsi i mezzi occorrenti per il pagamento del prezzo dovuto ai conferenti, hanno facoltà di cedere in garanzia a terzi l'avena conferita all'ammasso.

Le operazioni sono privilegiate sul prodotto conferito e sul ricavo finale della sua vendita. Il relativo privilegio segue immediatamente quello per i prestiti agrari di conduzione, previsto dal primo comma dell'art. 8 della legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, sull'esercizio del credito agrario.

Se le cambiali rappresentative del credito privilegiato per le anticipazioni di cui all'articolo precedente vengono girate, la girata produce anche il trasferimento del privilegio.

Art. 10.

Sotto la responsabilità personale dei propri amministratori, le Sezioni sono obbligate a versare all'Istituto finanziatore il ricavo delle vendite effettuate a mano a mano che esse hanno luogo ad estinzione parziale o totale della sovvenzione ricevuta.

L'Istituto finanziatore, ove abbia ottenuto sovvenzioni da parte dell'Istituto di emissione per anticipazioni concesse alla Sezione, deve decurtare ed estinguere siffatte sovvenzioni appena incassa il ricavo delle vendite del prodotto.

Art. 11.

Le vendite dell'avena ammassata si effettuano in base a proposte del Settore della cerealicoltura, approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 12.

Esauriti, con la vendita dell'avena, gli ammassi provinciali e in ogni caso entro il 31 luglio, le Sezioni compilano il rendiconto finale che, previo esame del Settore, diviene esecutivo dopo l'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 13.

I documenti, atti e quietanze relativi alle operazioni di ammasso rilasciati nei rapporti fra conferenti, sezioni della cerealicoltura, enti depositari e istituti finanziatori, godranno delle stesse facilitazioni fiscali concesse agli altri cereali soggetti ad ammasso, fatta eccezione per le cambiali.

Art. 14.

I contratti di vendita di avena, stipulati in difformità delle disposizioni del presente decreto, sono nulli di pieno diritto.

Chiunque sottragga l'avena all'obbligo dell'ammasso oppure prenda parte a contrattazioni concluse in difformità delle presenti disposizioni, è punito con la pena dell'ammenda, la quale, nei casi più gravi, può estendersi fino al valore dell'avena cui si riferisce la contravvenzione, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 12 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — GRANDI — DI REVEL — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 18 agosto 1940-XVIII, n. 1172.
Ordinamento della Milizia artiglieria marittima.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Milizia artiglieria marittima è una specialità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Essa impiega i mezzi apprestati dalla Regia marina per la difesa antinavi e contraerei delle località di preminente interesse militare marittimo, secondo le direttive impartite dall'Ufficio di stato maggiore della Regia marina e dalle Autorità che in dette località esercitano il Comando militare marittimo e provvede conseguentemente al reclutamento, addestramento ed impiego del personale necessario ed alla custodia, manutenzione ed efficienza dei mezzi stessi.

Per tali sue funzioni essa deve considerarsi parte integrante dell'organizzazione militare marittima.

Art. 2.

La Milizia artiglieria marittima dipende:

a) dal Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale per la parte organica, disciplinare, amministrativa e i compiti di istituto;

b) dall'Ufficio di stato maggiore della Regia marina per quanto concerne la parte tecnica e le direttive per l'addestramento, l'impiego e per tutte le questioni che ne derivano.

Nella questioni disciplinari, connesse ai compiti di cui alla precedente lettera *b*), sono di competenza dell'Autorità militare marittima gli accertamenti e le denunzie di responsabilità, mentre le conseguenti sanzioni sono di pertinenza delle gerarchie della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Art. 3.

L'ordinamento della Milizia artiglieria marittima è il seguente:

a) un Comando retto da un ufficiale generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

b) 3 Comandi di gruppo di legioni Milizia artiglieria marittima, retti da consoli generali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

c) 14 Comandi di legioni Milizia artiglieria marittima retti da consoli o primi seniori;

d) una Scuola centrale di tiro retta da un console o primo seniore.

Art. 4.

Il Comando Milizia artiglieria marittima ha il compito di tradurre in atto le direttive e le disposizioni emanate dall'Ufficio di stato maggiore della Regia marina a norma dell'art. 2.

Ha funzioni di Comando di Zona camicie nere e da esso dipendono tutti i Comandi e Reparti della Milizia artiglieria marittima.

I Comandi gruppo Legioni Milmart sono organi ispettivi e di coordinamento dell'attività dei Comandi legione nell'attuazione di ordini e disposizioni del Comando Milizia artiglieria marittima e dipendono dai Comandi in capo di Dipartimento e dai Comandi militari marittimi, per quanto ha attinenza con l'impiego delle dipendenti Legioni.

I Comandi di legione hanno sui Reparti che da loro dipendono funzioni di Comando di corpo.

Per quanto riguarda i servizi generali delle rispettive Piazze, i Comandi di legione attuano le disposizioni delle Autorità militari marittime competenti, come i Comandi di corpo delle altre Forze armate localmente di guarnigione. Essi attuano altresì le disposizioni delle suddette Autorità per quanto riguarda l'addestramento.

Art. 5.

La ripartizione territoriale della Milizia artiglieria marittima è stabilita dal Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, in accordo con il Ministero della marina.

Art. 6.

In ogni Piazza, Zona, Settore militare marittimo, i Comandi tattici dei raggruppamenti di artiglierie antinavi e contraerei, nonchè i Comandi di gruppo sono assunti, per determinazione del Ministero della marina in accordo col Comando Milizia artiglieria marittima, da ufficiali superiori delle Legioni che vi hanno sede.

Detti Comandi tattici dipendono dai rispettivi Comandi della Regia marina.

Art. 7.

Il Comando e le Unità della Milizia artiglieria marittima sono costituiti da:

a) quadri permanenti (personale in servizio permanente effettivo);

b) forza nei quadri (personale in servizio permanente nei quadri);

c) personale della riserva (per gli ufficiali);

d) personale del ruolo congedo (per sottufficiali e truppa).

Il personale, fisicamente idoneo allo speciale servizio a norma delle istruzioni sul servizio sanitario della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, deve essere tratto dai congedati della Regia marina, iscritti presso le Capitanerie esistenti nel territorio di circoscrizione delle singole Legioni e appartenenti alle classi e categorie all'uopo stabilite dal Ministero della marina.

Qualora con i congedati della Regia marina residenti nel territorio delle Legioni non sia possibile raggiungere gli effettivi previsti dagli organici delle singole Legioni, il reclutamento sarà completato con militari in congedo del Regio esercito (ufficiali, sottufficiali e truppa), appartenenti di preferenza all'Arma di artiglieria e di età superiore a 40 anni, richiesti dal Ministero della marina al Ministero della guerra, il quale soltanto nel caso in cui le fonti suddette risultino insufficienti potrà eccezionalmente consentire il reclutamento di appartenenti ai ruoli degli ufficiali in congedo del Regio esercito di età non inferiore ai 30 anni.

Gli ufficiali, i sottufficiali ed i legionari incorporati in unità mobilitabili della Milizia artiglieria marittima sono indisponibili ai fini della mobilitazione della forza armata di provenienza.

Gli ufficiali, i sottufficiali ed i militi provenienti dal Regio esercito o dalla Regia marina facenti parte della Milizia artiglieria marittima sono dispensati dai richiami alle armi per istruzioni nelle unità del Regio esercito e della Regia marina.

Art. 8.

I quadri permanenti della Milizia artiglieria marittima risultano dalla tabella *A*, allegata alla presente legge.

Art. 9.

In tempo di pace le spese inerenti al personale, all'addestramento (salvo quanto precisato in seguito) ed al funzionamento dei vari servizi della Milizia artiglieria marittima, sono effettuate dal Comando della Milizia artiglieria marit-

tima a carico di appositi fondi iscritti nel bilancio del Ministero delle finanze.

Sono invece a carico dei fondi inscritti nel bilancio del Ministero della marina tutte le spese relative a:

a) provvista, rinnovazione e grandi riparazioni dei materiali costituenti dotazioni di mobilitazione dei Comandi e reparti della Milizia artiglieria marittima e relativi armamenti, munizionamento, mezzi di collegamento, mezzi di trasporto e mezzi tecnici in genere, al vestiario ed equipaggiamento individuale, all'equipaggiamento e servizi generali dei reparti;

b) materiali di consumo e munizioni per l'addestramento;

c) trasporti, per via ordinaria, ferroviaria o marittima, di tutti i materiali di cui alla precedente lettera *a*), per qualsiasi ragione effettuati;

d) esperimenti di difesa e parziale mobilitazione, od esercitazioni di carattere eccezionale (non previste dai normali programmi di addestramento annuali), richiesti dalle Autorità marittime;

e) provvista e manutenzione straordinaria per i bisogni di pace e di guerra dei Comandi ed unità della Milizia artiglieria marittima (sedi di Comando, magazzini per custodia materiali di cui al precedente comma *a*), corpi di guardia, alloggi per guardiani);

f) impianto e manutenzione straordinaria dei locali occorrenti alle reti di avvistamento delle maglie per il tiro e di tutti gli impianti occorrenti per il funzionamento tattico dei Comandi e reparti.

Art. 10.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della guerra e della marina le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 11.

Il personale in servizio permanente effettivo o in servizio temporaneo retribuito della Milizia artiglieria marittima (ufficiali, sottufficiali e truppa), ha, in tempo di pace, il trattamento economico previsto per i corrispondenti gradi e qualifiche della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Per le particolari esigenze di specializzazione di talune categorie di sottufficiali e legionari, in aggiunta al trattamento economico anzidetto, saranno corrisposti i soprassoldi giornalieri specificati nella tabella *B*.

Il personale in servizio permanente nei quadri, quando chiamato in servizio per le normali esigenze di addestramento e di istituzione, ha il medesimo trattamento economico previsto, per analoghe ragioni di richiamo, per i pari grado della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

A tale personale nei quadri competono i premi di specializzazione previsti nella tabella *B*.

I premi di cui alla tabella *B* sono soggetti alle riduzioni previste dai Regi decreti-legge del 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e del 14 aprile 1934-XII, n. 561.

Art. 12.

In caso di mobilitazione integrante quella della Marina, a tutto il personale mobilitato della Milizia artiglieria marittima e indisponibile ai fini della mobilitazione della forza armata di provenienza, compete, a carico dell'Amministrazione della marina, lo stesso trattamento economico previsto per i pari gradi della Regia marina, aumentato per gli specializzati di cui alla tabella *B*, di appositi soprassoldi da determinarsi dal Ministero della marina.

In caso di chiamata in servizio di personale nei quadri della Milizia artiglieria marittima, per esperimenti od esercitazioni di carattere eccezionale ordinati dalle Autorità marittime, compete al personale stesso, a carico dell'Amministrazione della Regia marina, il trattamento economico previsto dal precedente art. 11.

Il servizio compiuto nelle unità della Milizia artiglieria marittima mobilitate per tempo indeterminato o per esigenze speciali è considerato come prestato in altra Forza armata.

Art. 13.

L'Amministrazione della marina, per i casi previsti dal precedente art. 12, somministra i fondi occorrenti per tutte le unità dipendenti dal Comando della Milizia artiglieria marittima.

A tale Comando è devoluta la verifica dei relativi rendiconti.

La conseguente revisione è eseguita dal Ministero della marina.

Art. 14.

La presente legge sostituisce ed abroga, per quanto riguarda la Milizia artiglieria marittima, tutte le disposizioni che si riferiscono a tale specialità e che sono contenute nel R. decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1888, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, e nelle tabelle ad esso annesse.

Art. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 18 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

TABELLA *A*.

Organici del personale in S.P.E.

Ufficiali		
Luogotenenti generali	N.	1
Consoli generali	»	[illegible]
Consoli	»	9
Primi seniori	»	1[illegible]
Seniori	»	17
Centurioni	»	59
Capi manipolo e Sotto capi manipolo	»	61
Totale ufficiali	N.	16[illegible]
Sottufficiali		
Aiutanti	N.	7[illegible]
Primi capi squadra	»	8[illegible]
Capi squadra	»	15[illegible]
Totale sottufficiali	N.	30[illegible]
Truppa		
Vice capi squadra	N.	14[illegible]
Camicie nere scelte	»	21[illegible]
Camicie nere	»	27[illegible]
Totale truppa	N.	63[illegible]

Specchio riassuntivo del personale in S.T.R. per il servizio di guardia alle batterie Milmart ed agli impianti e depositi della Regia marina da richiamare a turno fra gli elementi disponibili nei quadri.

Sottufficiali	N.	25[illegible]
Truppa	»	149[illegible]

TABELLA *B.*

Soprassoldo giornaliero per gli specializzati in S.P.E.R. ed in S.T.R.

SPECIALIZZAZIONE E CLASSE	Numero specializzati	Soprassoldo giornaliero	Importo giornaliero	Importo annuo	Premio specializzazione per personale in s. p. n. q. per il brevetto di nomina	Premio al personale in s. p. n. q. specializzato per ogni conferma annuale di brevetto
Telemetristi-goniometristi di 1ª classe	154	2 —	308 —	112.420 —	60 —	40 —
Telemetristi-goniometristi di 2ª classe	53	1 —	53 —	19.345 —	50 —	40 —
S. D. T. di 1ª classe	18	1,50	27 —	9.855 —	75 —	40 —
S. D. T. di 2ª classe	131	0,50	65,50	23.907,50	50 —	30 —
Guardabatteria	1	1,50	1,50	547,50	40 —	25 —
Artificieri di 1ª classe	1	1 —	1 —	365 —	60 —	40 —
Artificieri di 2ª classe	29	0,50	14,50	5.292,50	40 —	25 —
Operai artificieri di 1ª classe	56	1 —	56 —	20.440 —	40 —	25 —
Operai artificieri di 2ª classe	110	0,50	55 —	20.075 —	25 —	15 —
Operai elettricisti	30	1 —	30 —	10.950 —	40 —	25 —
Telefonisti - segnalatori di 1ª classe	3	1 —	3 —	1.095 —	50 —	30 —
Telefonisti - segnalatori di 2ª classe	35	0,80	28 —	10.220 —	40 —	25 —
Radiotelegrafisti di 1ª classe	2	1,30	2,60	949 —	75 —	40 —
Radiotelegrafisti di 2ª classe	28	0,90	25,20	9.198 —	40 —	25 —
Autieri-motoristi	39	1 —	39 —	14.235 —	..	..
Aerofonisti	14	1,30	18,20	6.643 —	40 —	25 —
Puntatori	..	..	..	..	40 —	25 —

REGIO DECRETO 24 luglio 1940-XVIII, n. 1173.

Norme di attuazione della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, per la sistemazione degli squadristi in servizio presso l'Amministrazione finanziaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, sulla sistemazione degli avventizi « squadristi » in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1940-XVIII, n. 3, che modifica ed integra detta legge;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli impiegati ed i salariati non di ruolo dipendenti dall'Amministrazione finanziaria assunti per disimpegnare mansioni impiegatizie o di subalterni anteriormente al 23 marzo 1939-XVII, che si siano trovati in servizio alla data medesima, salvo che l'allontanamento dal servizio non derivasse da richiamo alle armi ai sensi del terzo comma del successivo art. 3, che abbiano la qualifica di squadrista ed abbiano o avranno prestato servizio civile continuativo per almeno due anni saranno sistemati — fermo il disposto dell'art. 3 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782 — nei vari ruoli dei gruppi *A*, *B* e *C* o dei subalterni del personale dell'Amministrazione finanziaria, esclusi i ruoli del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per i quali provvede il R. decreto 23 maggio 1940-XVIII, n. 613, con le norme di cui agli articoli seguenti.

Hanno titolo alla sistemazione anche i cottimisti che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma e abbiano o avranno prestato nel prescritto biennio, servizio continuativo con l'obbligo di orario e di lavoro pari agli altri impiegati di ruolo e non di ruolo.

Art. 2.

I salariati temporanei e giornalieri dipendenti dalla Amministrazione finanziaria adibiti a mansioni proprie degli operai comuni o di famigli assunti anteriormente alla data del 23 marzo 1939-XVII che si siano trovati in servizio alla data medesima, abbiano la qualifica di squadrista ed abbiano od avranno prestato servizio continuativo come salariato non di ruolo per almeno due anni, saranno sistemati in ruolo — salva l'applicazione dell'art. 3 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782 — mediante nomina nei gruppi II e III dei salariati permanenti di cui alla tabella 1) allegata al regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, e successive modificazioni, a seconda che nel suddetto biennio abbiano esercitato mansioni proprie degli operai specializzati o degli operai comuni.

La condizione della presenza in servizio al 23 marzo 1939-XVII, di cui al comma precedente, s'intende verificata anche nei confronti degli operai temporanei ed incaricati provvisori che alla data suddetta si trovavano nella posi-

zione di richiamati alle armi ai termini del secondo comma del successivo art. 3.

Nel caso che la natura delle mansioni di cui al primo comma non rende possibile la sistemazione negli anzidetti gruppi della citata tabella, la sistemazione medesima potrà eccezionalmente effettuarsi nel gruppo II dei salariati permanenti di cui alla tabella 2) allegata al regolamento stesso, semprechè trattisi di personale specializzato.

Art. 3.

Agli effetti della determinazione del periodo minimo di due anni richiesto dagli articoli precedenti per aver titolo alla sistemazione in ruolo, sia come salariato che come impiegato, si cumulano i periodi di servizio prestati, senza soluzione di continuità, presso diverse Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, esclusa quella ferroviaria.

Non sono invece valutabili i servizi eventualmente prestati presso Amministrazioni diverse dalle statali.

L'allontanamento dal servizio determinato da richiamo alle armi per mobilitazione o per arruolamento volontario di guerra in A. O. I. o in Spagna, o in dipendenza del conflitto in corso, non costituisce interruzione del biennio.

Per quanto riguarda il personale salariato la disposizione di cui al precedente comma è applicabile soltanto agli operai temporanei ed agli incaricati provvisori. Per gli operai giornalieri non costituisce interruzione del biennio il licenziamento per scadenza del periodo massimo di tre mesi previsto per le assunzioni in tale categoria, quando il licenziamento è seguito da immediata riconferma.

Art. 4.

Per coloro che alla data del 1° luglio 1939-XVII avevano compiuto il richiesto biennio di servizio continuativo computato nei modi indicati nel precedente art. 3, la sistemazione sarà disposta con decorrenza da tale data.

Per coloro invece che hanno compiuto o che compiranno il prescritto biennio di servizio posteriormente al 1° luglio 1939-XVII, la sistemazione sarà disposta con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del biennio medesimo.

Art. 5.

Fermo il disposto del secondo comma dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1940-XVIII, n. 3, i dipendenti non di ruolo dell'Amministrazione finanziaria che ritengono di aver titolo alla sistemazione debbono presentare, a pena di decadenza, domanda per via gerarchica al Ministero delle finanze — Direzione generale dalla quale dipende l'ufficio cui lo squadrista appartiene — entro sei mesi dalla data in cui compiono il biennio di servizio non di ruolo ininterrotto.

Solo nei casi in cui il ritardo nella presentazione della domanda e dei documenti sia giustificata da gravi motivi il Ministro per le finanze potrà concedere la reintegrazione nei termini.

La domanda deve essere corredata dei documenti indicati nell'art. 2 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, sostituito dall'art. 1 della legge 4 gennaio 1940-XVIII, n. 3, debitamente legalizzati.

I capi degli uffici presso i quali gli istanti prestano servizio nel trasmettere le domande documentate al competente ufficio del personale le correderanno di un rapporto informativo sulla condotta e sul servizio prestato da ciascun richiedente, nel quale saranno anche precisati il provvedimento e la data di assunzione, la qualifica, la natura dei servizi e il periodo in cui sono stati disimpegnati, il capitolo di bilancio sul quale l'aspirante è retribuito nonchè le competenze lorde in golimento al 30 giugno 1939-XVII, per coloro che alla data stessa avevano compiuto il prescritto biennio di servizio o a quella di compimento di tale biennio per coloro che al 30 giugno 1939-XVII non lo avevano ancora compiuto.

Art. 6.

Per il personale assunto con mansioni impiegatizie, anche se con la qualifica di salariato, la sistemazione verrà effettuata in base a graduatoria di merito da formarsi dai rispettivi Consigli d'amministrazione in relazione all'anzianità e ai titoli di servizio.

Una prima graduatoria di merito, verrà formata fra gli squadristi che hanno compiuto il prescritto biennio di servizio anteriormente al 1° luglio 1939-XVII; le successive graduatorie verranno formate man mano che gli altri squadristi compiranno il biennio di servizio.

A parità di condizioni saranno osservate le precedenze stabilite dalle disposizioni vigenti per le ammissioni ai pubblici impieghi.

E' in facoltà dell'Amministrazione di procedere, su parere favorevole del Consiglio d'amministrazione, alla sitemazione degli squadristi in possesso dei prescritti requisiti che hanno o avranno presentato regolare domanda corredata dei prescritti documenti, anche prima della scadenza dei termini prescritti dal precedente art. 5.

In tale caso, però, la sistemazione verrà effettuata con riserva di anzianità rispetto a coloro che potrebbero eventualmente aver diritto di precedenza nel ruolo; ma l'attribuzione dei posti vacanti verrà disposta successivamente, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di merito.

In caso di insufficienza di posti vacanti la nomina in ruolo degli squadristi aventi titolo alla sistemazione è disposta in soprannumero, salvo riassorbimento nell'ordine risulante dalle graduatorie, con le successive vacanze.

Il servizio prestato in soprannumero è computabile ai fini dell'ulteriore avanzamento in carriera.

Art. 7.

La sistemazione in ruolo nel II e III gruppo del personale salariato permanente sarà effettuata in base a graduatoria di merito formata dalla Direzione generale od Ufficio centrale da cui il salariato dipende, in relazione ai requisiti professionali da accertarsi con le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano il personale salariato dell'Amministrazione finanziaria.

La graduatoria dovrà essere formata distintamente per ciascuna categoria di mestiere e per ciascuno dei rami di servizio tra i quali i posti di organico sono ripartiti.

A parità di condizioni nella formazione delle graduatorie saranno osservate le precedenze stabilite dalle norme vigenti per le ammissioni degli operai permanenti.

Gli operai compresi nelle graduatorie saranno collocati nei posti vacanti al 1° luglio 1939-XVII o resisi vacanti dopo quella data e tale collocamento avverrà separatamente per ciascuno dei mestieri e dei rami di servizio tra i quali i posti di organico sono ripartiti, ferma restando, peraltro, la facoltà dell'Amministrazione di impiegare gli interessati anche in altri rami di servizio, ove ne ravvisasse la opportunità.

In caso di insufficienza di posti la nomina degli « squadristi » verrà disposta anche in soprannumero ai posti di operaio permanente stabiliti per ciascuno dei gruppi II e III e si farà quindi luogo al riassorbimento con le vacanze che si verificheranno in seguito, con le stesse modalità indicate nel comma precedente.

Per gli squadristi che non avessero già compiuto il biennio di servizio anteriormente al 1° luglio 1939-XVII saranno formate distinte graduatorie nelle quali verranno compresi coloro che avranno compiuto il biennio in una medesima data.

Art. 8.

Il servizio non di ruolo prestato ai termini dell'art. 3 del presente decreto, nonchè quello in soprannumero a norma dell'art. 4 della legge 29 maggio 1939-XVII, n. 782, è utile ai fini del compimento del periodo di esperimento previsto dall'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Durante il servizio di prova che il personale sistemato in ruolo sia eventualmente tenuto a prestare per completare il periodo minimo prescritto dal predetto art. 17, il personale medesimo conserverà il trattamento in godimento per la qualità di personale non di ruolo.

Art. 9.

La sistemazione degli squadristi che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del presente decreto verrà effettuata nei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria da cui gli squadristi dipendono come segue:

1) saranno collocati al grado iniziale del ruolo di gruppo *A* della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale delle finanze, del ruolo di gruppo *A* della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza, dei ruoli di gruppo *A* dei Laboratori chimici delle dogane (ruolo chimici e ruolo ingegneri), del ruolo di gruppo *A* degli ingegneri del Catasto e servizi tecnici erariali, e del ruolo di gruppo *A* del personale di concetto della Ragioneria generale dello Stato (ruolo dei servizi centrali); coloro che siano in possesso del diploma di laurea richiesto dai rispettivi ordinamenti per l'ammissione in detti ruoli e che nel biennio di cui all'art. 3 abbiano disimpegnate mansioni proprie del gruppo cui i ruoli appartengono;

2) saranno collocati al grado iniziale del ruolo del gruppo *B* della carriera di ragioneria delle Intendenze di finanza, dei ruoli di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte di fabbricazione, dell'Amministrazione provinciale del tesoro, del ruolo di gruppo *B* dei geometri del Catasto e servizi tecnici erariali, del ruolo di gruppo *B* del personale tecnico della Regia zecca, del ruolo di gruppo *B* del personale di cassa della Tesoreria centrale, della Cassa speciale e della Regia zecca, del ruolo di gruppo *B* del personale delle pensioni di guerra; coloro che siano in possesso del diploma di licenza di istituto medio di secondo grado richiesto dai rispettivi ordinamenti per l'ammissione in detti ruoli e che nel biennio di cui all'art. 3 abbiano disimpegnato mansioni proprie del gruppo cui i ruoli appartengono;

3) saranno collocati al grado 12° del ruolo di gruppo *C* del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale e Intendenze di finanza, del ruolo di gruppo *C* del personale d'ordine della Ragioneria generale dello Stato e nel ruolo di gruppo *C* degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza, dei ruoli di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari (personale sussidiario degli Uffici del registro e personale sussidiario delle Conservatorie delle ipoteche), dell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte di fabbricazione, dell'Amministrazione provinciale del tesoro, del ruolo di gruppo *C* degli aiutanti disegnatori e computisti del Catasto e servizi tecnici erariali; coloro che siano in possesso del titolo di studio richiesto dai rispettivi ordinamenti per l'ammissione in detti ruoli e che nel biennio di cui all'art. 3 abbiano disimpegnato mansioni proprie del gruppo cui i ruoli appartengono;

4) saranno collocati al grado iniziale dei ruoli del personale subalterno dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari (personale subalterno degli Uffici del registro, delle Conservatorie delle ipoteche e personale dei bollatori e indicatori del Registro), dell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte di fabbricazione (personale subalterno delle dogane, dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte di fabbricazione), dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, nonchè nel ruolo del personale subalterno dei canali patrimoniali dello Stato; coloro che siano in possesso del titolo di studio richiesto dai rispettivi ordinamenti per l'ammissione in detti ruoli e che nel biennio di cui all'art. 3 abbiano disimpegnato mansioni proprie dei ruoli del personale subalterno.

Il personale non di ruolo che nel biennio abbia effettivamente esercitato mansioni di un gruppo per l'ammissione al quale non possieda il prescritto titolo di studio, potrà essere sistemato nei ruoli di un gruppo inferiore purchè provvisto del titolo di studio richiesto per l'ammissione nei ruoli medesimi.

Per la sistemazione nei ruoli di gruppo *C* e in quelli del personale subalterno può prescindersi dal requisito del possesso del titolo di studio, ferma la condizione dell'esercizio biennale delle mansioni proprie del gruppo cui appartengono i ruoli o di un gruppo superiore.

Art. 10.

Ai fini dell'applicazione del precedente art. 9, salvo il disposto del 2° comma del successivo art. 11, i personali di seguito indicati saranno sistemati come appresso:

a) i canneggiatori in servizio presso l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali con funzioni di scrivano saranno collocati nel grado 12° del ruolo di gruppo *C* e verrà loro attribuita, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la qualifica di computista oppure quella di disegnatore, in relazione alle attitudini dimostrate durante il servizio non di ruolo.

I canneggiatori e i portastadia assunti per i servizi di formazione e di conservazione del nuovo catasto, saranno sistemati invece, col grado di inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

b) il personale non di ruolo, impiegato o salariato, assunto per disimpegnare mansioni del ruolo del personale tecnico di gruppo *B* della Regia zecca, ove non possegga il titolo di studio prescritto per l'ammissione in detto ruolo, potrà essere inquadrato nel ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale del tesoro con attribuzioni del grado 12°;

c) gli aiuto ricevitori del lotto saranno sistemati mediante il conferimento, a mente dell'art. 67 del R. decreto-legge 11 ottobre 1938-XVI, n. 1933, della titolarità di una ricevitoria vacante di 5ª classe, tenendo conto, in quanto all'entità dell'aggio, del posto occupato da ciascun aspirante nella graduatoria di merito di cui all'art. 5;

d) i custodi di edifici demaniali e i vigili fiduciari notturni di uffici finanziari saranno sistemati col grado di inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza purchè nel biennio di servizio di cui agli articoli 1 e 2 siano stati retribuiti a carico del bilancio dello Stato;

e) il personale assunto ai termini dell'art. 50 del R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1516, presso le Commissioni distrettuali e provinciali per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari, in qualità di segretario o aiuto segretario, potrà essere inquadrato nel ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, sempre che detto personale sia tenuto ad osservare lo stesso orario di ufficio degli altri personali non di ruolo addetti agli Uffici distrettuali delle imposte o risulti retribuito in misura mensile fissa anzichè con i compensi unitari di cui all'art. 53 del citato R. decreto n. 1516, del 1937-XV;

f) il personale assunto ai termini del predetto art. 50 del R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1516, presso le Commissioni su indicate in qualità di inserviente potrà essere inquadrato col grado di inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, sempre che si verifichino le condizioni stabilite per il personale di cui alla precedente lettera *e*);

g) il personale assunto presso gli Uffici distrettuali delle imposte dirette in qualità di messi informatori e notificatori potrà essere inquadrato col grado di inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette sempre che risulti retribuito in misura fissa mensile.

Art. 11.

Le sistemazioni nei ruoli di cui al precedente art. 9, avvengono di regola nell'ambito delle branche dell'Amministrazione finanziaria dalla quale il personale non di ruolo dipende.

E' peraltro lasciata alla facoltà discrezionale del Ministro per le finanze di disporre che la sistemazione avvenga, sempre nell'ambito dello stesso gruppo, in ruoli appartenenti ad Amministrazioni finanziarie diverse da quelle presso le quali gli squadristi prestano servizio.

Qualora il personale non di ruolo squadrista non possa conseguire la sistemazione, nè ai termini dell'art. 10, nè presso alcune delle Amministrazioni finanziarie, per mancanza della categoria e del ruolo, cui il personale può aspirare, in relazione al titolo di studio posseduto ed alle mansioni esercitate, il personale medesimo potrà ottenere la sistemazione presso altre Amministrazioni dello Stato, all'infuori di quella ferroviaria, al qual fine le domande documentate saranno trasmesse, a cura del Ministero delle finanze, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esame e le determinazioni dell'apposita Commissione.

Art. 12.

Il personale sistemato in ruolo conserva a titolo di assegno personale non utile a pensione, da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza dell'importo lordo complessivo della retribuzione e dell'aggiunta di famiglia o indennità caro-viveri di cui sia provvisto alla data di sistemazione in ruolo, sull'importo lordo complessivo dello stipendio iniziale e del supplemento di servizio attivo inerenti al grado conferito, nonchè all'aggiunta di famiglia eventualmente dovuta.

Agli effetti della determinazione dell'assegno personale non si tiene conto dell'assegno di cui lo squadrista eventualmente fruisca ai sensi dell'art. 14 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, o della residuale quota di caro viveri di cui all'art. 15 della legge medesima.

Per altro detti assegni continueranno a corrispondersi agli aventi diritto in aggiunta all'assegno personale di cui al primo comma, ferme restando le disposizioni dei citati articoli 14 e 15 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591.

Il trattamento complessivo dovuto in base al presente articolo non potrà tuttavia eccedere l'importo globale dello stipendio massimo e del supplemento di servizio attivo inerenti al grado conferito e dell'aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al trattamento economico dovuto agli squadristi che ottengono la nomina in soprannumero è applicabile la limitazione stabilita dal precedente comma.

Art. 13.

L'assegnazione della paga agli « squadristi » sistemati nei ruoli del personale salariato permanente anche in soprannumero avverrà secondo le norme di cui all'art. 15 del testo unico approvato con R. decreto 24 dicembre 1924-III, numero 2114, e degli articoli 48 e 49 del regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262.

Qualora l'ammontare lordo giornaliero della paga iniziale assegnata e dell'aggiunta di famiglia sia inferiore all'ammontare lordo giornaliero della paga e dell'aggiunta di famiglia goduti alla data di conferimento del posto di ruolo sarà conservata la differenza a titolo di assegno personale non utile a pensione da riassorbirsi nei successivi aumenti.

Agli squadristi sistemati nei ruoli dei salariati, anche in soprannumero sarà inoltre conservato l'eventuale assegno personale di cui all'art. 14 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, o la residuale quota dell'indennità di caroviveri di cui all'art. 15 della legge medesima ai quali assegni continuano ad applicarsi le disposizioni in detti articoli previste.

Il trattamento complessivamente dovuto ai termini dei precedenti commi non potrà tuttavia eccedere l'importo della paga massima normale prevista per il gruppo in cui avviene la sistemazione e dell'aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Art. 14.

Non hanno titolo per conseguire la nomina in ruolo coloro che siano già cessati dal servizio alla data in cui il collocamento in ruolo sarà disposto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 424, *foglio* 62. — MANCINI

REGIO DECRETO 30 luglio 1940-XVIII, n. **1174**.
Approvazione degli orari e dei programmi d'insegnamento per la Scuola media.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 899, sull'istituzione della Scuola media;

Ritenuta la necessità di stabilire i programmi d'insegnamento per la Scuola media;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvati gli orari e i programmi d'insegnamento per la Scuola media, allegati al presente decreto e firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore a decorrere dall'anno scolastico 1940-41, in corrispondenza con la graduale applicazione della legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 424, *foglio* 63. — MANCINI

Orari e programmi d'insegnamento per la Scuola media

ORARIO SETTIMANALE

MATERIE D'INSEGNAMENTO	CLASSI 1ª	2ª	3ª
Religione	1	1	1
Italiano, latino, storia, geografia	16	16	15
Matematica	3	3	3
Disegno	2	2	2
Cultura militare o economia domestica	—	—	1
TOTALI	22	22	22
Educazione fisica	2	2	2
Lavoro	2	2	2

AVVERTENZE GENERALI.

I programmi che seguono, descrivono il carattere più che non fissino i dettagli dell'insegnamento, il quale, per esser vivo e fecondo non può ridursi ad un sistema minuto di nozioni.

Gli autori da leggersi non sono determinati. Ampie antologie offriranno al professore e agli alunni libero campo di letture e di ricerche. Ricca sarà anche la obbligatoria biblioteca di classe. Il professore così potrà disporre per la sua opera d'educatore, tanto più impegnativa quanto più personale, di numerosi e vivi strumenti.

Se le antologie forniranno, per lo più, argomento di letture collettive, la biblioteca di classe risponderà, piuttosto, alle tendenze e ai bisogni individuali degli alunni.

La *lettura*, insomma, è palestra, vita di questa scuola, e dischiuderà l'intelletto dell'alunno alla dignità degli studii. Condurre i giovani al senso vivo di tale dignità, incitarli e avviarli alla conquista di un'alta coscienza umana, è il compito della Scuola media; e la lettura è il mezzo più orientativo, se troppo non si distinguano le particolarità e individualità delle varie discipline di studi: distinzione che in questo grado di scuola si risolverebbe ancora una volta, in conoscenze e cognizioni meccaniche e prive di valore.

La Scuola media deve operare in un clima intimo di familiarità, in cui le tendenze, le disposizioni dei singoli ragazzi si paleseranno meglio. Per assecondare le naturali attitudini, l'insegnante non deve volgersi a nessun mezzo empirico, a nessun espediente esterno: basterà che impronti la vita della scuola alla più grande spontaneità e che viva il più possibile con i suoi ragazzi.

La Scuola, nello sviluppare e rivelare l'individualità degli alunni, tenda soprattutto a comporla e a organizzarla nel quadro delle superiori esigenze collettive.

RELIGIONE.

Valgono i programmi stabiliti dall'Autorità ecclesiastica.

ITALIANO.

Avvertenze.

Letture.

Destare l'interesse dell'alunno per la lettura è quanto soprattutto occorre proporsi nell'insegnamento dell'italiano. L'antologia e la biblioteca di classe dovranno pertanto appagare e sostenere quell'amore per il mondo dell'arte e della cultura, che nel giovinetto si annuncia per lo più con l'accendersi della fantasia. Prose d'arte, quindi, e poesie, nelle quali si componga e si riveli la vita della nostra epoca in tutte le sue manifestazioni, e nelle quali il mondo familiare dei giovanetti si chiarisca e si armonizzi. Alcune delle più grandi figure della nostra tradizione storica, letteraria, artistica, rivivranno nella sensibilità dei nostri scrittori moderni. I passi saranno scelti coll'intento di guidare i ragazzi, gradualmente ma sicuramente, al sentimento della lingua come poesia.

Fra gli autori stranieri figureranno i grandi scrittori per l'infanzia e la giovinezza, in buone e agili traduzioni, e, in alcuni casi, in opportune parafrasi.

L'antologia, unica per i primi due anni, sarà ordinata in modo che nel primo anno la scelta cada prevalentemente su autori italiani, e conterrà *brevissime* notizie per ciascun autore. Note e commenti saranno sempre informati a sobrietà, giacchè l'antologia deve risultare vasta, ma non pesante e prolissa.

L'esercizio della memoria deve aver parte notevole in questa scuola.

Grammatica.

Grammatica sintetica e viva, e, pur rispettosa della storia e della tradizione letteraria della lingua, fondata specialmente su esempi moderni. Non si tratta di dare un cumulo di regole, quanto di promuovere la consapevolezza della *individualità* della lingua, nei suoi vocaboli, nei suoi costrutti, nelle sue leggi, nel suo divenire.

Si eviti che nasca nella mente del ragazzo il concetto di una grammatica astratta, sistematica e definitiva raccolta di regole, fina a se stessa. Collegata con l'analisi logica e con la morfologia latina, con l'etimologia, con le comparazioni di costrutti italiani e latini, la grammatica deve, a poco a poco, rivelarsi ai giovani come la struttura vitale del pensiero.

La grammatica terrà conto dell'interesse che i ragazzi dimostrano per l'etimologia, cioè per la storia viva delle parole, atteggiantisi diversamente nelle varie espressioni di questo o quell'autore, di questo o quel tempo.

Lo studio della lingua e la pratica amorosa del leggere, dello scrivere, del conversare, dissolvendo ogni astrattezza, costituiranno, senza che si ricorra alla così detta analisi estetica, la miglior guida per l'intelligenza dell'opera d'arte.

Esercitazioni scritte.

Una « cronaca » della vita scolastica, della vita familiare e nazionale, del mondo proprio e individuale dell'alunno, delle riflessioni spontanee sulla propria esperienza morale e fantastica, sostituirà il tradizionale componimento. Ciascun alunno compilerà questa « cronaca », che fornirà al professore oggetto di osservazioni e di proficue conversazioni.

La compilazione della « cronaca » sarà occasionale e non mai su tema assegnato dal professore, che dovrà, invece, guidare i ragazzi a cercare in se stessi e nella loro vita i motivi più veri e più liberi, e che avrà raggiunto lo scopo del suo insegnamento, se avrà saputo suscitare nei giovani il bisogno di leggere e di scrivere. Cronaca « personale » dell'alunno, quindi, e scritta da sè e per sè. Come la lettura deve nascere dal bisogno dei giovani di conoscere e di apprendere, così la compilazione della « cronaca » potrà sorgere solo dal bigno e dal costume dell'osservazione di sè e degli altri.

Si tratta, con questa « cronaca », di rinnovare l'insegnamento della Scuola inferiore, avviando lo studio e le esercitazioni dei giovani a quella spontaneità che solo può dare risultati duraturi. Nessuna cosa meglio della cronaca, d'altra parte, fornirà al professore lo spunto per colloqui sinceri e vivi e per osservazioni che rimangano nel cuore e nella mente degli alunni.

Se la cronaca mira soprattutto a rivelare all'alunno la propria interiorità, le frequenti relazioni sui libri letti a scuola o a casa, manterranno vivo l'esercizio dello scrivere come acquisizione e organizzazione di stile.

Biblioteca di classe.

Operante nella vita scolastica come elemento essenziale dell'insegnamento, è da considerarsi la biblioteca di classe. In essa, insieme con libri di divulgazione scientifica, di viaggi, e con opere moderne per ragazzi, di sicuro valore artistico, e con libri bene scelti d'attualità debbono trovar posto autori della letteratura antica e moderna, greca, latina, italiana e straniera, adattati, quando occorra anche mediante opportune rielaborazioni, alla intelligenza degli alunni.

CLASSE I.

a) *Letture dall'antologia di prosatori e poeti italiani dell'epoca nostra, e di facili brani di autori stranieri.*
b) *Grammatica italiana*: secondo le indicazioni date.
c) *Esercitazioni scritte*: secondo le avvertenze date.
d) *Letture dalla biblioteca di classe.*

CLASSE II.

a) *Letture dall'antologia.*
b) *Grammatica italiana*: secondo le indicazioni date.
c) *Esercitazioni scritte*: secondo le avvertenze date.
d) *Letture dalla biblioteca di classe.*

CLASSE III.

a) *Letture da un'antologia di Omero* (*Iliade e Odissea*) *e di Virgilio* (*Eneide*). I passi di questi poeti saranno opportunamente scelti, collegati e commentati. Le traduzioni dovranno essere prevalentemente di autori moderni.
b) *Grammatica italiana*: secondo le indicazioni date.
c) *Esercitazioni scritte*: secondo le avvertenze date.
d) *Letture dalla biblioteca di classe.*

LATINO.

Avvertenze.

La più nobile tradizione di studii e le più vive esigenze didattiche moderne, potranno veramente innestarsi e fiorire, in questa scuola, per virtù e potere del latino.

E' con il latino che si disciplina, si organizza e si orienta la mente; ed è con il latino che si discernono meglio e più sicuramente le capacità diverse degli alunni.

Si può, quindi, dire che la Scuola media sarà quel che sarà l'insegnamento del latino o, che è lo stesso, quel che sarà il metodo di questo insegnamento.

Codesto metodo non potrà consistere, se non nel continuo ripensamento di ciò ch'è la mente del giovinetto e di ciò ch'è la lingua latina, ossia la lingua che ebbe la virtù di esprimere l'uomo e l'umano in dignità sovrana e in lucida e armoniosa spiritualità.

Di tutte le discipline, pertanto, il latino è quella che meno sopporta le minute pedanterie, gli astratti paradigmi e i rigidi schematismi, che ne sembrano invece l'inevitabile corteggio.

I buoni insegnanti sanno cercare e trovare nella propria esperienza didattica i più varii e personali espedienti, sanno costruirsi un metodo per far superare agli alunni le difficoltà sempre risorgenti nello studio di questa disciplina. Ma ogni accorgimento riuscirà vano, se l'insegnante si tien pago di esercitare solo un po' di memoria dell'alunno e ne dimentica la personalità.

Ora, impegnare la personalità dell'alunno con l'insegnamento del latino è possibile sol che si sappia scoprire e far scoprire il suo segreto, che consiste nell'essere sempre gara e cimento. C'è veramente nel latino, nella sua complessità e nella sua stessa difficoltà, una continua sollecitazione agonistica. Porre, pertanto, l'alunno di fronte al latino come di fronte ad una nobile prova, è il più saggio degli accorgimenti didattici.

Si ricordi, infine, l'insegnante che l'incontro del giovinetto con il latino, nella scuola media, è un incontro decisivo non solo per il latino, ma per la cultura.

CLASSE I.

Lo studio accurato, ma non meccanico, dell'analisi logica e grammaticale, soprattutto come propedeutica al latino, occuperà, in questa classe, i primi due trimestri.

Nell'ultimo trimestre, avrà inizio lo studio della grammatica vera e propria.

CLASSE II.

Continua lo studio della grammatica per l'apprendimento delle linee fondamentali della morfologia, liberata dalle troppe particolarità consolidatesi nella tradizione scolastica.

Si inizia in questa classe lo studio di quelle elementari nozioni di sintassi, indispensabili per la lettura degli autori e per il corretto uso del periodo latino.

Agli esercizi grammaticali e linguistici, si unirà la lettura da un'ampia antologia, che conterrà, per le classi seconda e terza, brani dei Vangeli, di Cornelio Nepote (limitatamente alle Vite di Annibale e di Catone), di Fedro e di altri autori. L'antologia dev'essere viva e varia, ricca di notizie, di piane interpretazioni, curata anche nella parte iconografica e nella veste esteriore.

CLASSE III.

In questa classe gli alunni debbono concludere lo studio della grammatica, conquistandone il sicuro possesso.

Si prosegue nello studio delle elementari nozioni di sintassi, consolidando il loro apprendimento con molteplici esercizi, che destino l'interesse degli alunni per il vivo articolarsi della lingua.

Continua e si amplia la lettura dell'antologia, già indicata nella seconda classe.

In tutte e tre le classi, lo studio grammaticale sarà integrato da esercizi di lessico, opportunamente ordinato in famiglie di parole, e da versioni, anche estemporanee, da e in latino.

E' prescritto lo studio a memoria di facili passi di prosa e e di poesia.

STORIA.

Avvertenze.

Per l'insegnamento della storia, il manuale sarà costituito da un'antologia — in tre distinti volumi — di passi scelti e, quando sia necessario, opportunamente ridotti e chiariti da note esplicative, di storici insigni e di scrittori che documentino i più importanti caratteri di ogni epoca: passi atti a suscitare l'interesse e il culto della nostra storia nei giovani che, in questo momento dell'educazione scolastica, possono sentire in concreto la vita della Patria nelle vicende e nelle affermazioni più tipiche della sua civiltà.

L'Italia costituirà, in tutto lo svolgimento della storia, il centro vitale e orientativo dei nascenti interessi spirituali dell'alunno.

Una vera sistemazione organica e cronologica dei fatti storici avverrà poi nel corso successivo degli studii, quando l'età e l'accresciuta capacità intellettuale la renderanno più agevole e sicura. Dalla narrazione viva e drammatica dei fatti più notevoli, dalla presentazione delle figure più importanti della storia antica, medioevale e moderna, come le hanno sentite i contemporanei o come le hanno rivestite i moderni, nascerà nei giovani l'attitudine a muoversi tra avvenimenti e personaggi come fra cose vive. Sarà compito dell'insegnante preparare a volta a volta l'intelligenza delle condizioni storiche delle varie età, in cui si inserisce il fatto narrato o descritto, perchè esso acquisti nella mente dei giovani un giusto valore.

CLASSE I.

La civiltà mediterranea nel pieno fiore dell'Ellade. Le guerre persiane. La grande impresa di Alessandro Magno. Il sorgere della potenza di Roma. L'epopea delle sue guerre per il dominio del Mediterraneo. L'Impero e la sua opera di civiltà.

CLASSE II.

Il Cristianesimo, la Chiesa di Roma e i Papi. Il Feudalismo, Carlo Magno e il risorto Impero Romano. Nuova potenza e ricchezza delle città italiane, specialmente di Venezia, Genova, Pisa, Amalfi; e lotte dei Comuni per l'autonomia e l'ingrandimento. Signori e Principi. Il Rinascimento. Le grandi Potenze europee alla conquista dell'Italia. La Casa di Savoia e i suoi grandi Principi, da Emanuele Filiberto a Carlo Emanuele III.

CLASSE III.

Il Risorgimento da Parini e Alfieri fino a Mazzini, Garibaldi, Cavour e Vittorio Emanuele. Il ritorno dell'Italia in Africa. La guerra mondiale e la rivoluzione fascista. Il nuovo Impero italiano e il ritorno dell'idea di *Roma*. La guerra dell'Asse e il trionfo dei principii della Rivoluzione fascista nel mondo.

Sarà questa la sostanza fondamentale dell'insegnamento storico, al quale daranno prezioso sussidio, oltre le cartine storiche, iconografie artistiche, che dovranno arricchire il testo dei singoli volumi.

GEOGRAFIA.

Avvertenze.

Il carattere che in questa scuola deve avere l'insegnamento della geografia sarà prevalentemente rappresentativo. Varranno a questo scopo due diversi e pur confluenti campi di lettura: la lettura delle carte geografiche e la lettura di pagine vive, allettanti, scarne di dati, solo gli essenziali, ma ricche d'impressioni, preferibilmente di autori che conoscono quel che descrivono. Queste letture, che dovranno vivificare l'interesse che gli alunni dimostrano per la conoscenza dei paesi ignoti, visitati spesso con viaggi immaginarii, saranno ordinati in tre volumi. La forma nuova che per tale testo si esige, non dovrà risultare da mutamento meramente estrinseco di compilazione, ma da un nuovo concetto informativo di questa disciplina.

L'epopea della terra e il prestigio, in questa epopea, dell'Italia, costituiscono nell'insegnamento della geografia il punto di partenza e il punto d'arrivo, segnati dal programma.

Chi curerà i tre volumi non dovrà essere solo un compilatore, ma anche autore: potrà cioè preparare egli stesso letture originali, adatte a questo nuovo tipo di scuola e all'età degli alunni, e anche opportune parafrasi di scritti di altri autori, italiani e stranieri.

Il tessuto di queste letture sarà costituito da opportune nozioni sistematiche, che valgano a fissare nella mente dei giovinetti le principali cose che apprendono e a organizzare le impressioni suscitate in loro dalle letture medesime.

Le letture saranno illustrate con disegni schematici, vignette, ecc.

Nel ciclo triennale della Scuola media, occorrerà far acquistare agli alunni la conoscenza delle carte geografiche, topografiche, corografiche, ed avviarli alla proficua conoscenza di esse, addestrandoli a riconoscere i segni convenzionali e a tradurre la realtà geografica in schizzi topografici, itinerarii, ecc.

Si eviti il vano esercizio connesso all'abuso delle carte mute, consistente nel riportare su di esse indicazioni puramente nominali. Si conduca invece l'alunno alla viva conoscenza della realtà geografica, sì che questa realtà sappia riconoscere nelle carte, e nelle carte stesse sappia risolvere e ricostruire.

Utilmente, altresì, si potranno esercitare gli alunni a costruire plastici geografici. Studi ed esercizi cartografici saranno particolarmente curati come mezzo per una approfondita conoscenza del nostro Paese.

Brevissime e semplici nozioni sistematiche sulle principali leggi fisiche e astronomiche indispensabili per la lettura dell'atlante, saranno impartite quando l'intelligenza degli alunni appare più atta ad intenderle.

CLASSE I.

Con *adatto coordinamento,* le letture sia delle carte che dei passi mireranno a disegnare la figura dei continenti extraeuropei, così come si sono affacciati alla civiltà anche per virtù ed intrepidezza di esploratori italiani. La nativa curiosità degli alunni per paesi, popoli e razze, sarà alimentata da brevi e significative cognizioni sulle risorse del suolo, sulle fonti principali della ricchezza e del commercio e sul rapporto con le potenze mondiali, e soprattutto con l'Italia, di tali continenti.

CLASSE II.

L'interesse sarà volto all'Europa. La fisionomia di ciascuna nazione dovrà emergere chiara e rilevata per virtù di una efficace correlazione tra le condizioni del suolo in coe-

sione con quelle economiche, politiche, militari ed espansionistiche. Situare l'Italia nel bacino del Mediterraneo come in un mare proprio, sarà cura preminente delle letture prescelte.

CLASSE III.

I brani delle letture saranno scelti fra quegli autori italiani e stranieri che hanno maggiormmente sentito e compreso il prestigio, unico al mondo, della nostra terra.

Quelle ragioni di vita e quei motivi di storia che sono inscritti e come scolpiti nell'articolarsi fisico del nostro Paese, dovranno, opportunamente illuminati, condurre alla comprensione della vita del popolo italiano.

L'attività organica del Regime in ogni campo, e particolarmente nella bonifica, nello sviluppo industriale, nello sfruttamento delle risorse minerarie, nel potenziamento delle forze autarchiche, dovrà essere illustrata come fattore di rinascita.

L'Italia e il suo Impero, dovranno essere presentati agli alunni nella loro connessione vitale e nel loro comune destino.

MATEMATICA.

Avvertenze.

L'insegnamento della matematica nella Scuola media deve avere carattere essenzialmente intuitivo; il che importa che le proprietà evidenti per i ragazzi siano enunciate di regola senza alcuna dimostrazione, ma valorizzate attraverso numerosi e convenienti esempi ed esercizi, che possono talvolta anche acquistare carattere dimostrativo per il modo stesso con cui sono impostati e condotti dai professori e dagli alunni. Per le proprietà meno evidenti, la loro enunciazione dovrà essere fatta dopo che l'alunno ne abbia acquistato la conoscenza attraverso considerazioni di carattere sperimentale.

Insomma, nei tre anni di corso, ma specialmente negli ultimi due, l'alunno deve essere condotto attraverso esercitazioni, e quasi inconsapevolmente, a darsi ragione da sè delle più facili proprietà e a trovare la formulazione più adatta delle regole conclusive.

L'insegnamento sia fondato principalmente sulla risoluzione scritta e orale di facili problemi che abbiano attinenza, il più che sia possibile, con la vita reale dei ragazzi e delle loro famiglie. Converrà anche che gli esercizi di calcolo rapido siano scelti in modo che gli scolari ne vedano subito l'utilità; soltanto così essi potranno intendere il valore delle proprietà aritmetiche, che altrimenti resterebbero peso inutile e mortificante.

Sarà necessario corredare le lezioni di aritmetica e di geometria con appropriate piccole informazioni di carattere storico, che, mentre si collegano direttamente o indirettamente alle altre materie di insegnamento, hanno principalmente lo scopo di rendere più attraente la lezione.

CLASSE I.

Aritmetica pratica. — Esercizi e problemi, scritti ed orali, sulla numerazione e sulle quattro operazioni fondamentali con numeri interi e decimali e sul sistema metrico decimale, basandosi liberamente sulle nozioni già acquisite nelle scuole elementari. Uso delle parentisi per abituare gli scolari a calcoli spediti e perchè esercitino la loro attenzione sulle proprietà formali delle operazioni.

Potenze con numeri interi e decimali.

Multipli e divisori. Numeri primi. Caratteri di divisibilità per 2, 3, 5, 9; M.C.D., M.C.M.

Frazioni e operazioni fondamentali con esse; potenze. Problemi scritti e orali sulle frazioni. I numeri decimali come frazioni; trasformazione di una frazione in numero decimale con un assegnato numero di cifre decimali. Applicazioni pratiche.

Misure non decimali (tempo, angoli).

Uso delle lettere per rappresentare numeri. Calcolo del valore che semplici espressioni letterali assumono per assegnati valori numerici.

Geometria. — Rette, semirette e segmenti. Piani, semipiani e angoli. Rette perpendicolari. Misura dei segmenti e degli angoli; riga graduata e rapportatore. Rette parallele. Nozione di poligono. Triangolo equilatero, isoscele, rettangolo. Somma degli angoli di un triangolo. Circonferenza e cerchi, archi e settori; posizioni relative di una retta e di una circonferenza o di due circonferenze; lunghezza della circonferenza.

Uso della riga graduata, della squadra e del rapportatore per la verifica sperimentale di proprietà geometriche. Costruzioni geometriche.

CLASSE II.

Aritmetica pratica. — Regola per l'estrazione della radice quadrata di un numero intero o decimale, a meno di una assegnata unità decimale. Proporzioni numeriche. Proporzionalità diretta ed inversa e problemi relativi, risoluti, quando sia il caso, anche col metodo di riduzione all'unità. Problemi d'interesse semplice.

Geometria. — Quadrilateri. Trapezio, parallelogrammo, rettangolo, rombo, quadrato. Poligoni regolari. Concetto intuitivo di equivalenza delle figure piane, desunto da verifiche sperimentali. Aree dei poligoni considerati e del cerchio. Teorema di Pitagora e applicazioni. Costruzioni geometriche.

CLASSE III.

Algebra. — Numeri relativi e operazioni fondamentali con esercizi. Esempi di semplificazione di espressioni letterali, come mezzo per rendere più spedito il loro calcolo numerico per assegnati valori delle lettere. Regole di calcolo letterale, desunte da questi esempi. Risoluzione di semplici equazioni e problemi di primo grado a una incognita.

Geometria. — Perpendicolarità e parallelismo di rette e piani nello spazio. Prisma, parallelepipedo, piramide. Concetto intuitivo di equivalenza delle figure spaziali, desunte da verifiche sperimentali. Aree e volumi del prisma e della piramide regolare. Cilindro, cono e sfera e regole per il calcolo delle loro aree e volumi.

DISEGNO.

Avvertenze.

L'insegnamento del disegno nella Scuola media ha carattere essenzialmente formativo. In questa scuola nuova, esso entra come disciplina del tutto rinnovata, nei mezzi e nei fini, e coopera con le altre ad aprire ai giovinetti il mondo della cultura, a fornir loro tutti i mezzi della espressione e della maggior consapevolezza di sè medesimi.

Il disegno nella Scuola media non è separato dalle altre materie. Esso entra in un vitale sistema di cooperazione di tutte le materie. E' chiaro, nel programma, il suo stretto contatto particolarmente con la geometria, con la geografia, con il lavoro e con la cultura militare. E se questo rinnovato programma di disegno garantisce che si riveli a suo agio la tendenza all'arte di alcuni alunni, che il professore di disegno, che proviene da studii d'arte, sarà bene in grado di

cogliere, coltivare e indirizzare, esso, tuttavia, si volge alla educazione di tutti gli alunni distintamente.

Nè la cooperazione del disegno con le altre discipline sarà soltanto teorica, bensì si attuerà sul terreno della quotidiana pratica scolastica. Sarà cura del professore di disegno, per esempio, svolgere il programma, a grado a grado, in correlazione con quello delle altre discipline, e contribuire a promuoverne una spirituale fusione.

Gli esercizi con gli strumenti dovranno opportunamente alternarsi a servizi a mano libera, che possono favorire il gusto e la iniziativa dei giovani. All'educazione del gusto potrà servire anche la conoscenza, dal vero o in modelli, di capolavori d'arte.

Come per ogni altra disciplina, il professore che ha dinanzi la classe, non deve, per la collettività, dimenticare la individualità dei singoli, dei quali deve curare, favorire ed educare, con tutti i mezzi, che non possono essere definiti dai programmi, le più genuine espressioni.

I disegni saranno in un primo tempo a semplice contorno; ma successivamente, anche a chiaroscuro, reso con larghi tratti.

Classe I.

Tracciamento a mano libera di segmenti retti, di figure geometriche semplici o combinate, di meandri, ecc.

Esercizi di misurazione intuitiva, ingrandimenti e riduzioni.

Disegno dal vero di elementi naturali, di solidi geometrici, di semplici incastri di legname scomposti, dei più semplici strumenti di lavoro.

Segni più comuni delle carte geografiche e topografiche. Esercizi a mano libera di schizzi cartografici, molto schematizzati.

Classe II.

Strumenti di disegno e loro uso. Costruzioni geometriche più semplici e più usate.

Disegno dal vero e riproduzione a memoria di oggetti copiati, o anche solo intensamente osservati.

Esercizi di riproduzione, con la quadrettatura, di semplici schizzi di particolari topografici e geografici.

Classe III.

Disegno dal vero, riproduzione a memoria e indicazione delle ombre, con qualsiasi espediente per rendere più intelligibile il volume degli oggetti.

Costruzioni geometriche più complesse. Riproduzioni intuitive in *pianta* e *alzato* di solidi e semplici particolari di mobili, di elementi costruttivi, di elementi di macchine, ecc. Scomposizione e ricostruzione di cubi, di parallelepipedi e piramidi.

Concetti di scala numerica e grafica. Meridiani e paralleli. Reti ortogonali o trapezoidali, e riproduzione di schizzi e carte geografiche.

CULTURA MILITARE.

Classe III.

Valgono i programmi per l'insegnamento di primo grado della cultura militare, approvati con R. decreto 23 settembre 1937-XV, n. 1711.

ECONOMIA DOMESTICA.

Avvertenze.

Nel corso di lezioni di economia domestica l'insegnante deve proporsi più di educare che di ammaestrare. Destare tra le alunne vivo interesse per tutti gli uffici domestici, dai più modesti ai più alti; far nascere in loro il desiderio di operare, di provare le proprie possibilità, di vincere, prevedendole, le difficoltà; radicare altresì la convinzione che il continuo esercizio delle virtù femminili le rende degne di custodire la casa, costituisce lo scopo precipuo di questo insegnamento.

Le alunne perciò non dovranno ascoltare aride esposizioni, ma dovranno prendere parte a vivaci e persuasivi colloqui, da cui si sentiranno spronate a sinceramente valutare se stesse in rapporto alla vita familiare.

Le lezioni di economia domestica saranno veramente educative, se le giovinette apprenderanno a « voler bene » alle persone e alle cose, sopportando lietamente qualche fatica e qualche sacrificio, evitando il mal fatto, il trascurato, affinando il gusto e praticando quella semplice virtù che è il buon senso.

Classe III.

Igiene della persona, in particolare del bambino, e della casa. Vantaggi dell'educazione fisica e della vita all'aperto.

Cenni elementari sulle malattie infettive e i mezzi di difesa.

L'assistenza al malato e specialmente al bambino malato.

Manutenzione e conservazione della casa, dei suoi arredi e del corredo personale. Cucito e rammendo.

Nozioni elementari sull'alimentazione e particolarmente sull'alimentazione del bambino.

Contributo alla lotta contro gli sprechi.

L'azione della donna nella vita familiare.

EDUCAZIONE FISICA.

Classe I, II, III.

Valgono i programmi stabiliti dal Comando generale della Gioventù italiana del Littorio.

LAVORO.

L'insegnamento del lavoro si svolge secondo le istruzioni impartite dal Ministro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruolo di anzianità del personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali
Situazione al 1° gennaio 1940-XVIII

Si avverte che giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale predetto secondo la situazione al 1° gennaio 1940-XVIII.

Gli eventuali reclami per la rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(3138)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50%	826934	Siervo Raffaele di Giuseppe, dom. in Lagonegro (Potenza) . . L.	350 —
Red. 3,50%	93110	Piras Umberto fu Salvatore, dom. a S. Gavino Monreale (Cagliari) . . . . »	14 —
Id.	58979 (solo per il certif. di propr.)	Ghiglione Beniamino, Giacomo e Giuseppe di Giacomo, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Prelà (Porto Maurizio) e figli nascituri dello stesso Ghiglione Giacomo, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a favore di Ghiglione Giuseppe, Giacomo ed Angelo fu Beniamino . . »	248,50
Id.	40032 (solo per il certif. di propr.)	Ghiglione Beniamino, Giacomo e Giuseppe di Giacomo, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri del medesimo Ghiglione Giacomo fu Beniamino, dom. in Prelà (Porto Maurizio), con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a favore di Ghiglione Giuseppe e Giacomo fu Beniamino . . »	227,50
Cons. 3,50%	709717 (solo per il certif. di propr.)	Truppa Maria fu Vincenzo, minore sotto la tutela di Truppa Domenico, dom. a Napoli, con usufrutto vitalizio a favore di Russo Carmela fu Marco, ved. Pezzullo Luigi, dom. a Napoli. »	140 —
Id.	95422	Ferrando Giovanni-Battista di Francesco, dom. in Rivarolo Ligure (Genova), vincolata per cauzione dovuta dal titolare quale notaio . . . . »	59,50
Id.	569625	Gallicchio Rosa fu Antonio, moglie di Difrieri Giuseppe, dom. in Calvello (Potenza). . . . . »	70 —
Rendita 5% (1935)	41882	Paolantonio Maria di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Calitri (Avellino) . . . . »	2,185 —
Red. 3,50%	329513 (solo per il certif. di propr.)	Dupanloup Amilcare di Alberto, dom. a Savona (Genova), con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Dupanloup Alberto fu Ferruccio e Bava Amalia fu Salvatore, dom. a Savona . . . . »	437,50
Cons. 3,50%	754024	Fondazione Giovanna Lanza con sede in Roncaglia, frazione del comune di Casale Monferrato (Alessandria) . . . . . »	70 —
Id.	449872 (solo per il certif. di propr.)	Scaglione Anfiero Teresa Maria Pia di Girolamo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Palermo, con usufrutto vitalizio congiuntamente a favore di Ruffo Maria Teresa fu Giuseppe, vedova di Scaglione Achille e Scaglione Girolamo fu Achille, dom. in Palermo . . . . »	140 —
Red. 3,50%	403038	Garibbo Vincenzo di Paolo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova . . . . »	84 —
Id.	403039	Garibbo Maria-Tirce di Paolo, minore, ecc., come sopra . . . »	84 —
Cons. 3,50%	766467 (solo per il certif. di propr.)	De Marco Vincenzo, Enrichetta, Lucia e Pierina fu Celestino, minori sotto la patria potestà della madre Pierro Giulia fu Antonio ved. De Marco, eredi indivisi, dom. a Benevento, con usufrutto vitalizio a favore di Pierro Giulia fu Antonio vedova De Marco . . . . »	168 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 11 giugno 1940-XVIII

(2280) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 20 agosto 1940-XVIII - N. 172

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	451,50
Argentina (Peso carta)	—	4,48
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,15
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7940
Romania (Leu) conto globale	13,9431	—
Romania (Leu) id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu) id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	74,25
Id. 3,50 % (1902)	71,75
Id. 3,00 % Lordo	52,175
Id. 5 % (1935)	93,825
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,925
Id. Id. 5 % (1936)	94,975
Obbligazioni Venezie 3,50 %	93,30
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,475
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,35
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,20
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,10
Id. Id. 5 % - Id. 1949	99,95

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Ruoli di anzianità della Marina mercantile

Agli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, si comunica che l'Amministrazione della marina mercantile ha provveduto alla pubblicazione a stampa dei ruoli di anzianità dei propri impiegati per l'anno 1940, aggiornati al 31 marzo 1940-XVIII.

(3139)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Determinazione delle quote d'integrazione da assegnare ai venditori di prodotti serici

Con decreto in data 23 aprile 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 3 agosto 1940, il Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per le finanze e per gli scambi e le valute, ha stabilito la misura delle quote d'integrazione da assegnare, ai sensi del R. decreto-legge 29 maggio 1937, n. 1267, e successive modificazioni, ai venditori di prodotti serici delle campagne 1938 e 1939, per le vendite effettuate nel mese di febbraio 1940.

(3140)

SOTTOSEGRETARIATO DI STATO PER LE FABBRICAZIONI DI GUERRA

Disposizioni relative alla raccolta di manufatti di rame

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER LE FABBRICAZIONI DI GUERRA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 13 dicembre 1939-XVIII, n. 1805, convertito in legge 16 maggio 1940-XVIII, n. 586, e modificato con l'art. 1 del R. decreto-legge 6 giugno 1940-XVIII, n. 770;

Ordina:

Art. 1.

I detentori di rame denunciato a termini del R. decreto-legge 13 dicembre 1939-XVIII, n. 1805, devono consegnare, con le modalità di cui agli articoli seguenti, all'Ente Distribuzione Rottami (Endirot) tutti i manufatti di rame della categoria *oggetti di cucina*.

Ad essi è consentito di trattenere i cosiddetti « paioli da polenta » anche se di peso superiore ai due chilogrammi esclusi per l'art. 1 del decreto-legge dall'obbligo della denuncia. I due chilogrammi devono essere sempre computati nel peso del paiolo.

Art. 2.

E' data facoltà di chiedere ai Comuni il differimento di due mesi, a partire dalla data di affissione al pubblico nei Comuni stessi del presente decreto, per la consegna dei manufatti di rame appartenenti ad enti, aziende o comunità in genere, che provvedono a preparazione di vivande per collettività (alberghi, trattorie, ospedali, ricoveri, conventi, penitenziari, enti assistenziali, collegi, aziende agricole e simili) onde permettere ai medesimi di provvedere alle sostituzioni con manufatti di altro metallo.

Art. 3.

Sono esclusi dall'obbligo della consegna di cui all'art. 1:

a) i manufatti di rame appartenenti a cittadini, società, od enti stranieri;

b) i manufatti di rame in dotazione di edifici destinati al culto cattolico o ad altri culti ammessi dallo Stato.

Art. 4.

Sono *temporaneamente* escluse dall'obbligo della consegna di cui all'art. 1, le caldaie appartenenti a privati, nonchè agli enti, aziende e comunità di cui all'art. 2, che siano di sagoma e spessore speciali ed appositamente costruite per cucine economiche murate o per impianti da cucina speciali per collettività.

Resta ferma la disposizione dell'art. 3 del Regio decreto-legge, secondo la quale i detentori e denuncianti di manufatti di rame ne sono costituiti depositari con tutti gli obblighi di legge, e perciò non sono permessi, senza preventiva speciale autorizzazione del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, salvo quanto è previsto nell'art. 9 seguente, la vendita od il trasferimento a terzi delle caldaie temporaneamente escluse dalla raccolta, nonchè di tutti gli altri manufatti di rame di qualsiasi categoria.

Art. 5.

L'Endirot provvede all'acquisto mediante ditte da esso designate su proposta della Federazione nazionale commercianti ferro, metalli e macchine (Fedemetalli).

I raccoglitori delle varie ditte sono muniti, a cura della Fedemetalli, di apposita tessera di riconoscimento nella quale è specificamente indicato che essi rappresentano l'Endirot per la raccolta del rame.

Art. 6.

Il prezzo di cessione è quello fissato dal Ministero delle corporazioni con sue circolari P. 785 del 29 maggio u. s. e P. 793 del 1° giugno u. s. ed è il seguente:

a) rottame L. 12 al Kg.;

b) oggetti di cucina (vasellame) L. 20 al Kg.

Il prezzo viene dai raccoglitori immediatamente corrisposto e s'intende per merce di peso netto, cioè con esclusione di manici, bordi, chiodi e quant'altro non sia di rame; tali materiali non di rame possono essere ceduti, a prezzo di listino, agli stessi raccoglitori.

Art. 7.

I Comuni mettono a disposizione dell'Endirot o dei suoi rappresentanti e ditte designate *tutte le denuncie di oggetti da cucina*, per consentire all'Ente od a chi per esso di conoscere i nominativi delle persone che devono cedere il rame, o che possono cederlo a norma del successivo articolo 9.

Lo coadiuvano altresì, con proprio personale, in tutto ciò che è necessario per facilitare le operazioni di accertamento e di raccolta.

Art. 8.

I raccoglitori dell'Endirot o chi per esso devono annotare gli acquisti fatti su appositi bollettari a madre e tre figlie, sui quali sono indicati a stampa i prezzi da corrispondersi a norma dell'art. 6.

Una bolletta figlia viene data al venditore e deve da lui essere conservata a giustificare l'avvenuta alienazione; un'altra viene inviata all'Endirot perchè possa controllare i propri raccoglitori e segnalare al Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra i quantitativi man mano raccolti; la terza viene consegnata ai Comuni perchè abbiano ad effettuare annotazioni di scarico sulle denuncie.

Ai Comuni è fatto obbligo di tenere aggiornata tutta la documentazione (singole denuncie, prospetti riassuntivi, ecc.) relativa al censimento ed alla raccolta del rame, per essere in grado, in ogni momento, di dimostrare la consistenza attuale dei materiali denunciati.

Art. 9.

E' data autorizzazione, a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge n. 1805, a tutti i detentori e denuncianti di manufatti di rame di cedere, ove lo vogliano, esclusivamente all'Endirot:

a) i due chilogrammi di rame esenti dall'obbligo della denuncia;

b) tutte le altre specie di rame denunciato.

Se fra gli oggetti di cui alla lettera *a*) vi sia vasellame da cucina, l'Endirot lo acquista al prezzo di L. 20 al Kg.; in caso contrario e per tutte le altre specie di rame, di cui alla lettera *b*), l'Endirot corrisponde il prezzo del rottame di L. 12 al Kg.

Art. 10.

Tutti coloro che detengono oggetti da cucina od altre specie di rami non denunciati, perchè acquistati in data posteriore al 30 dicembre 1939, possono cederli all'Endirot alle condizioni di cui all'articolo precedente, lettera *b*) (L. 12 al Kg.).

Art. 11.

Il presente decreto viene reso pubblico, a cura dei Comuni a mezzo di pubblici manifesti.

(3175) *Il Sottosegretario di Stato*: FAVAGROSSA

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI VENEZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso indetto con bando 25 dicembre 1938-XVII, n. 27053/2.III.A per coprire 13 posti di ostetrica condotta vacanti al 10 novembre 1938-XVII, modificato in data 13 luglio 1939-XVII;

Vista la graduatoria delle partecipanti al concorso formata dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 25 gennaio 1940-XVIII, e successivamente modificato;

Visto l'art. 69, 3° comma del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata ad ogni effetto di legge la graduatoria delle concorrenti a 13 posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Venezia al 30 novembre 1938-XVII, nell'ordine seguente:

1) Rizzi Bianca	con punti	53,84	su 100
2) Ceola Emilia	»	53,71	»
3) Trivellato Silvia	»	51,43	»
4) Martin Laura	»	50,40	»
5) Scanferla Onorina	con punti	50,12	su 100
6) Gaiatto Maria	»	49,50	»
7) Semenzato Dirce	»	49,15	»
8) Saggioro Angelina	»	47,84	»
9) Penzo Emilia	»	47,62	»
10) Pedrazzoli Libera	»	47,10	»
11) Carnielli Angelina	»	46,78	»
12) Bonamico Margherita	»	46,15	»
13) Cincotto Adelina	»	46,12	»
14) Tiozzo Maria	»	44,60	»
15) Minizzi Ida	»	44,21	»
16) Bassani Irene	»	42,43	»
17) Zunta Adriana	»	40,81	»
18) Campa Faustina	»	40,78	»
19) Martin Maria	»	40,70	»
20) Osckerician Graziana	»	40,31	»
21) Meneghetti Maria	»	40,25	»
22) Millo Gioconda	»	40 —	»
23) Torresan Antonia	»	39,56	»
24) Penzo Esterina	»	38,18	»
25) Chiozzotto Lea	»	37,56	»
26) Zagrande Maria	»	37,34	»
27) Cadorin Antonia	»	35,43	»

Con separato decreto sarà provveduto alla dichiarazione delle candidate riuscite vincitrici a ciascun posto messo a concorso, giusto le disposizioni di cui all'art. 11 marzo 1935, n. 281.

Il presente decreto sarà ai sensi e per gli effetti di legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, di questa Prefettura e dei comuni di Cinto Caomaggiore, Caorle, Chioggia, Fossalta di Piave, Gruaro, Marcon Mira, Pianiga, S. Stino di Livenza, Venezia.

Venezia, addì 29 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: VACCARI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visto il proprio decreto pari data e numero col quale si approva la graduatoria delle concorrenti a 13 posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Venezia al 30 novembre 1938-XVIII;

Ritenuto doversi procedere alla dichiarazione delle candidate risultate vincitrici in ciascun posto messo a concorso, secondo le norme contenute nell'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Constatato che le sedi vacanti in base al bando del concorso sono: Cinto Caomaggiore, condotta unica - Caorle, terza condotta - Chioggia, seconda condotta e terza condotta - Fossalta di Piave, condotta unica - Gruaro, condotta unica - Marcon, condotta unica - Mira, prima condotta - Pianiga, condotta unica - S. Stino di Livenza, seconda condotta - Venezia, 14° reparto S. Erasmo, 17° reparto Cavallino, 22° reparto Mestre;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici per la sede a fianco di ciascuna di esse indicata in relazione alla classifica conseguita in graduatoria ed alle sedi indicate in ordine di preferenza:

1) Rizzi Bianca, per la condotta della frazione Mestre (Venezia);
2) Ceola Emilia, Mira, prima condotta;
3) Trivellato Silvia, Marcon;
4) Martin Laura, S. Stino di Livenza, seconda condotta;
5) Scanferla Onorina, Cinto Caomaggiore;
6) Gaiatto Maria, Gruaro;
7) Semenzato Dirce, Chioggia, seconda condotta;
8) Saggioro Angelina, Pianiga;
9) Penzo Emilia, Fossalta di Piave;
10) Pedrazzoli Libera, Sottomarina (Chioggia);
11) Carnielli Adele, frazione S. Erasmo (Venezia);
12) Bonamico Caterina, frazione Cavallino (Venezia);
13) Cincotto Angelina, Caorle.

Il presente decreto sarà ai sensi e per gli effetti di legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Provincia e dei Comuni interessati.

Venezia, addì 29 luglio 1940-XVIII

(3093) *Il prefetto*: VACCARI

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.